



Documento di seduta

A9-0335/2023

7.11.2023

RELAZIONE

sull'attuazione del regolamento del 2018 sui blocchi geografici nel mercato unico digitale
(2023/2019(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Beata Mazurek

Relatrici per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Sabine Verheyen, commissione per la cultura e l'istruzione

Karen Melchior, commissione giuridica

INDICE

	Pagina
MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI	3
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE	19
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	25
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	34
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	35

MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE COSTATAZIONI

1. Introduzione

La presente relazione sull'attuazione esamina l'attuazione del regolamento (UE) 2018/302 sui blocchi geografici (di seguito "il regolamento") dalla data della sua applicazione, ossia il 3 dicembre 2018. Il regolamento costituiva una delle misure della strategia per il mercato unico digitale adottata durante l'ultimo mandato della Commissione nel periodo 2014-2019, allo scopo di garantire migliori servizi e condizioni di accesso per le persone e le imprese.

L'obiettivo della presente relazione sull'attuazione è valutare in che misura il regolamento abbia contribuito positivamente alla migliore integrazione del mercato interno, traducendosi in accordi migliori per i consumatori e maggiori opportunità per le imprese. A seguito della prima relazione di valutazione della Commissione in merito all'attuazione, pubblicata nel 2020, è giunto il momento di pianificare la prossima relazione di valutazione del regolamento che, in base alla clausola di revisione contemplata all'articolo 9, dovrebbe essere effettuata e presentata dalla Commissione nel 2025.

2. Ambito di applicazione e obiettivo del regolamento

Il regolamento vieta restrizioni geografiche ingiustificate nella vendita di beni e servizi all'interno dell'Unione europea (UE). Esso affronta, nello specifico, il problema dei blocchi geografici e di forme di discriminazione dei clienti basate esclusivamente sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento, al fine di facilitare l'accesso alle offerte transfrontaliere nell'ambito del mercato interno. In particolare, l'articolo 3 del regolamento vieta il blocco dell'accesso ai siti Internet e il reindirizzamento senza il previo consenso del cliente. L'articolo 4 del regolamento definisce le situazioni specifiche in cui non vi possono essere motivi giustificati per i blocchi geografici e i clienti di altri Stati membri dovrebbero essere in grado di acquistare come un cliente locale. Il regolamento, tuttavia, non richiede ai professionisti di vendere beni attivamente ed effettuare consegne oltre confine. L'articolo 5 contempla una disposizione specifica sulla non discriminazione per quanto concerne i mezzi di pagamento accettati dai professionisti.

L'ambito di applicazione del regolamento è in linea con quello della direttiva sui servizi, cosicché che le disposizioni non si applicano a settori quali i servizi audiovisivi, i servizi finanziari al dettaglio, i servizi nel settore dei trasporti e i servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, l'articolo 4 del regolamento non si applica ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore, quali e-book, musica, giochi e software forniti online, e nel permetterne l'uso. Tuttavia, nell'articolo 9 viene sancita una clausola di revisione, che definisce l'obbligo per la Commissione di valutare il regolamento periodicamente, in particolare esaminando l'ambito di applicazione e stabilendo se il regolamento debba applicarsi anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore e nel permetterne l'uso.

3. Prima revisione a breve termine del regolamento

A causa della crisi di COVID-19, il completamento della prima revisione della Commissione è stato ritardato e la relazione di valutazione è stata pubblicata il 30 novembre 2020

(COM(2020)0766¹).

La relazione di valutazione analizza i primi 18 mesi di attuazione. Le risultanze mostrano un significativo livello di consapevolezza dei consumatori e indicano che le aspettative erano particolarmente elevate per il rifiuto della consegna transfrontaliera, sebbene tale aspetto non sia contemplato dal regolamento. Nella relazione vengono illustrati alcuni effetti positivi del regolamento: ad esempio, il blocco dell'accesso a siti web o il reindirizzamento dei consumatori verso altri siti web è diminuito. D'altro canto, si sono verificati ritardi significativi nel conferimento di responsabilità agli organismi preposti all'applicazione del regolamento da parte della maggior parte degli Stati membri. Permangono alcuni ostacoli nella fase di registrazione e di pagamento. Miglioramenti su questi aspetti sono previsti a breve termine, in particolare dopo l'entrata in vigore di tutte le misure relative al commercio elettronico della strategia per il mercato unico digitale e l'aumento della prevedibilità del diritto. Nonostante ciò, è opportuno prendere in considerazione ulteriori azioni volte a rimuovere le barriere e a ridurre gli oneri al fine di fornire servizi transfrontalieri, in particolare servizi di consegna dei pacchi, allo scopo di realizzare il pieno potenziale del mercato unico per i consumatori e le imprese.

La relazione valuta altresì la possibile estensione dell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici, anche per quanto riguarda i contenuti tutelati dal diritto d'autore. I dati presentati nella relazione suggeriscono che gli effetti di una tale estensione varierebbero a seconda del tipo di contenuto, del livello della domanda dei consumatori e della disponibilità di contenuti in tutta l'UE. Per quanto concerne un'eventuale estensione ai contenuti audiovisivi, si individuano i potenziali benefici per i consumatori, in particolare la disponibilità di una scelta più ampia di contenuti oltre confine. La relazione individua inoltre il potenziale impatto che una tale estensione dell'ambito di applicazione avrebbe sulle dinamiche generali del settore audiovisivo, ma si conclude che tale aspetto dovrà essere ulteriormente valutato.

La relazione è stata pubblicata unitamente a un documento di lavoro e ad alcuni studi², a supporto dell'analisi della Commissione. Essa non contiene suggerimenti specifici né una tempistica concreta per la revisione del regolamento. Per quanto riguarda in particolare i contenuti audiovisivi, la Commissione ha avviato un dialogo con le parti interessate. La Commissione continuerà a monitorare l'impatto del regolamento sulla base dei dati raccolti e del riscontro delle parti interessate, nonché l'attuazione delle misure sul mercato unico digitale, e mira a fare il punto sui progressi compiuti nell'ulteriore riduzione delle barriere transfrontaliere.

4. Risultanze

In quanto iniziativa importante della strategia per il mercato unico digitale, il regolamento è in vigore da oltre quattro anni. Se, da un lato, la relazione della Commissione del 2020 ha messo in luce alcuni sviluppi positivi dovuti all'attuazione del regolamento, dall'altro vi è ancora un margine di miglioramento. Nell'ambito dell'attuazione del regolamento, come constatato dalla Commissione stessa, sono necessari ulteriori elementi di prova sull'efficacia, la proporzionalità e la dissuasività delle varie misure di esecuzione a livello nazionale nel

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici.

² [Documento di lavoro della Commissione e studi sui blocchi geografici](#)

contesto delle transazioni tra imprese. La Commissione, dunque, si è proposta di monitorare attentamente l'efficacia della notevole varietà di ammende minime e massime da uno Stato membro all'altro e all'interno di uno stesso Stato membro.

Riguardo all'attuazione finora osservata, le risultanze della Commissione denotano una consapevolezza dei consumatori limitata, ma indicano anche alcuni effetti iniziali positivi. Ad esempio, il blocco dell'accesso/della registrazione a siti web – o il reindirizzamento dei consumatori verso altri siti web – è diminuito. D'altro canto, si sono verificati ritardi significativi nel conferimento di responsabilità agli organismi preposti all'applicazione del regolamento da parte della maggior parte degli Stati membri. Inoltre, i professionisti continuano a essere restii a offrire opzioni di consegna transfrontaliere, che non rientrano tra gli obblighi attualmente imposti dal regolamento. Miglioramenti su questi aspetti sarebbero previsti a breve termine, in particolare dopo l'entrata in vigore di tutte le misure relative al commercio elettronico della strategia per il mercato unico digitale e l'aumento della prevedibilità del diritto.

5. Prospettive per il futuro

Riguardo alla fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del regolamento, in particolare ai contenuti online tutelati dal diritto d'autore, i dati presentati nella relazione suggeriscono che gli effetti varierebbero a seconda del tipo di contenuto, del livello della domanda dei consumatori e della disponibilità di contenuti in tutta l'UE. Ad esempio, gli effetti sul benessere dei consumatori derivanti dall'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad alcuni servizi potrebbero persino essere negativi: in taluni Stati membri in cui questi servizi sono attualmente meno costosi, infatti, i prezzi potrebbero salire. La relazione individua i potenziali benefici, in particolare per i contenuti audiovisivi, la cui disponibilità è spesso limitata all'interno dei confini nazionali e il cui accesso è spesso soggetto a blocchi geografici. Essa, tuttavia, ravvisa anche possibili sfide per gli investimenti nella produzione di contenuti e le implicazioni per l'ecosistema generale del settore, nonché per l'impatto sul benessere, che richiedono ulteriori valutazioni. Nel complesso, gli effetti dell'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento dipenderanno in larga misura dalle pratiche in materia di licenza di diritti d'autore e da considerazioni relative alla normativa sul diritto d'autore.

Per quanto riguarda in particolare i contenuti audiovisivi, la Commissione ha avviato un dialogo con le parti interessate al fine di promuovere la circolazione di contenuti di qualità in tutta l'UE. Una relazione sull'esito e le conclusioni di tale dialogo dovrebbe essere resa pubblica e presentata al Parlamento.

In questa fase, sembra che gli effetti del regolamento si manifesteranno pienamente solo col tempo, man mano che la sua applicazione sarà rafforzata, altre misure pertinenti (commercio elettronico) diventeranno applicabili e si potrà valutare il pieno impatto della crisi COVID-19 sui vari settori interessati. Nel frattempo, è opportuno che le azioni di follow-up si concentrino sull'ulteriore monitoraggio e sulla sensibilizzazione, intensificando al contempo l'applicazione e gli orientamenti. Infine, alcune lacune che si sono manifestate negli ultimi anni richiedono un'ulteriore azione legislativa. È quindi opportuno programmare un altro esercizio di valutazione per il prossimo futuro. L'esito di questo monitoraggio determinerà se la Commissione prenderà quindi in considerazione la possibilità di proporre modifiche al regolamento o altre misure di follow-up, compreso un opportuno intervento legislativo,

affinché si possa garantire la piena realizzazione del potenziale del regolamento.

6. Posizione della relatrice

Tenendo conto dei punti summenzionati, nel presente progetto di relazione la relatrice intende concentrare l'attenzione sulle principali questioni di seguito indicate.

Il regolamento sui blocchi geografici continua a essere una normativa fondamentale che rafforza il corretto funzionamento del mercato unico. I consumatori meritano di beneficiare in egual misura della disponibilità di prodotti e servizi in tutta l'UE. Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato del regolamento, potrebbe essere difficoltoso affrontare tutte le questioni che intaccano il principio "acquista come un cliente locale". È pertanto necessario che la Commissione e gli Stati membri prendano in esame un quadro legislativo più ampio e potenziali cambiamenti che potrebbero agevolare l'accesso alle transazioni transfrontaliere, principalmente nel settore dei servizi di consegna dei pacchi. Analogamente, nel corso della valutazione, è opportuno intraprendere ulteriori al fine di rafforzare il diritto alla "vendita passiva" che, in taluni casi, è pregiudicato dalla distribuzione selettiva e da accordi che prevedono un diritto esclusivo. Nel frattempo, gli Stati membri devono attuare e applicare pienamente il regolamento sui blocchi geografici senza ulteriori indugi, poiché solo allora sarà possibile effettuare una valutazione completa. Essi dovrebbero altresì avviare una più stretta collaborazione nel quadro della cooperazione per la tutela dei consumatori.

Al fine di comprendere meglio l'ambito di applicazione del regolamento, occorre lanciare un numero maggiore di campagne di sensibilizzazione e sulla trasparenza, in particolare per i professionisti e i consumatori. La relatrice esprime preoccupazione circa il fatto che esistono tuttora differenze di prezzo per i clienti transfrontalieri e che questi ultimi spesso non possono registrarsi su siti Internet che richiedono una registrazione né possono pagare il servizio richiesto con carte di credito straniere. Fatta eccezione per casi ben giustificati, non si dovrebbe impedire ai consumatori di avere accesso alle offerte disponibili in altri paesi.

La relatrice deplora il fatto che, a differenza del settore relativo a musica, e-book, videogiochi e prodotti e servizi software, sono stati conseguiti pochi progressi nel mercato audiovisivo al fine di accrescere la disponibilità in tutti i cataloghi. Se, da un lato, i contenuti audiovisivi non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, una possibile inclusione del settore è stata esplicitamente menzionata nella clausola di revisione, poiché i consumatori continuano a ritenere che tale settore sia quello che presenta le maggiori barriere in termini di blocchi geografici. Tuttavia, la relatrice prende atto del contesto specifico del settore creativo, legato agli accordi di licenza, alla normativa sul diritto d'autore e alla condivisione dei rischi. Sarebbe ottimale ravvisare un'evoluzione organica dei modelli commerciali che riflettano le nuove aspettative dei consumatori, in modo analogo al settore musicale. Tuttavia, è opportuno prevedere misure legislative, se nel settore in quanto tale non vengono realizzati cambiamenti adeguati.

È necessario un approccio olistico per raggiungere pienamente gli effetti auspicati del regolamento. I professionisti online, in particolare le piccole e medie imprese, devono ancora affrontare ostacoli amministrativi, come ad esempio l'obbligo di iscriversi al registro dell'IVA, e sono confrontati con una situazione di incertezza in merito ai requisiti in materia di protezione dei consumatori applicabili alle vendite transfrontaliere. Tali problematiche potrebbero pertanto dissuadere i professionisti da un impegno più attivo nella vendita

transfrontaliera. È necessario valutare pienamente ed ampliare le possibili sinergie con altre misure nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, quali i cambiamenti nei settori dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero e i servizi di consegna dei pacchi transfrontalieri. Inoltre, la relatrice invita la Commissione a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri riguardo all'applicazione del regolamento e alla correlazione con la direttiva sui servizi.

La relatrice ritiene che sia fondamentale che la Commissione continui a esaminare gli effetti sul comportamento dei consumatori e dei professionisti provocati dalla pandemia di COVID-19, di cui non si è tenuto sufficientemente conto nella relazione della Commissione del 2020.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del regolamento del 2018 sui blocchi geografici nel mercato unico digitale (2023/2019(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
- visto il regolamento (UE) 2018/302, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno¹ (regolamento sui blocchi geografici),
- vista la direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno² (direttiva sui servizi),
- vista la direttiva 2009/22/CE, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori³,
- vista la direttiva 2010/13/UE, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi⁴ (direttiva sui servizi di media audiovisivi),
- vista la direttiva (UE) 2019/789, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici⁵,
- visto il regolamento (UE) 2017/1128, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno⁶ (regolamento sulla portabilità),
- visto il regolamento (UE) 2017/2394, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori⁷ (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori),
- visto il regolamento (UE) 2021/782, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario⁸,
- visti la relazione della Commissione del 30 novembre 2020 sulla prima revisione a

¹ GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1.

² GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

³ GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

⁴ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

⁵ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82.

⁶ GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1.

⁷ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

⁸ GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1.

breve termine del regolamento sui blocchi geografici (COM(2020)0766) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2020)0294),

- visto lo studio della Commissione dal titolo "Study on the impacts of the extension of the scope of the geo-blocking regulation to audiovisual and non-audiovisual services giving access to copyright protected content" (Studio sugli impatti dell'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geopolitici ai servizi audiovisivi e non audiovisivi che forniscono accesso a contenuti tutelati dal diritto d'autore),
 - visto lo studio della Commissione, del maggio 2016, dal titolo "Mystery Shopping Survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market" (Indagine tramite acquisti simulati (mystery shopping) sulle restrizioni territoriali e sui blocchi geografici nel mercato unico digitale europeo),
 - visto lo studio del 2019 della Commissione dal titolo "Flash Eurobarometer 477 on Accessing Content Online and Cross-border Portability of Online Content Services, Cross-border Access to Content Online, and Intra-EU Calls" (Eurobarometro Flash 477: Accesso ai contenuti online e portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, accesso transfrontaliero ai contenuti online e chiamate intra-UE),
 - visto lo studio della Commissione, del giugno 2020, dal titolo "Mystery Shopping Survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market" (Indagine tramite acquisti simulati (mystery shopping) sulle restrizioni territoriali e sui blocchi geografici nel mercato unico digitale europeo),
 - visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - visti i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0335/2023),
- A. considerando che il regolamento sui blocchi geografici mira a migliorare l'accesso ai beni e ai servizi per i clienti e a impedire la discriminazione ingiustificata dei clienti nel mercato unico perseguendo quattro obiettivi specifici, ossia migliorare la trasparenza per i clienti consentendo l'accesso ai siti internet o alle app in tutto il mercato unico, evitare disparità di trattamento ingiustificate in termini di accesso ai beni e ai servizi per i clienti in tutto il mercato unico, migliorare l'applicazione della normativa da parte delle autorità pubbliche in relazione ai blocchi geografici ingiustificati e a qualsiasi altra forma di discriminazione basata sul luogo di residenza, di stabilimento o sulla nazionalità dei clienti, e al contempo rafforzare la certezza del diritto per le imprese che svolgono transazioni transfrontaliere;
- B. considerando che l'obiettivo generale del regolamento sui blocchi geografici è garantire che gli operatori economici trattino i clienti dell'UE (compresi i consumatori e altri utenti finali) nello stesso modo, indipendentemente dall'ubicazione geografica, dalla nazionalità o dal luogo di residenza;

- C. considerando che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di valutare attentamente la possibile inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e nel permetterne l'uso; che, a norma dell'articolo 9 del regolamento sui blocchi geografici, la Commissione era tenuta a effettuare tale valutazione entro il 23 marzo 2020; che la relazione della Commissione sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici afferma che, per quanto riguarda i contenuti audiovisivi, un consumatore europeo ha in media accesso solo al 14 % dei film disponibili online nell'UE-27⁹ e ricorda che l'accesso varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, in quanto i consumatori in Grecia hanno accesso solo all'1,3 % di tutti i titoli disponibili in tutti gli Stati membri dell'UE, mentre i consumatori in Germania hanno accesso al 43,1 % di tutti i titoli cinematografici disponibili in tutti gli Stati membri;
- D. ricorda che il Parlamento ha tenuto un dibattito in sede di plenaria riguardo alla valutazione del regolamento sui blocchi geografici nel marzo 2021, durante il quale la Commissione è stata invitata ad adottare una proposta legislativa per includere i servizi audiovisivi nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici; che, nel corso di tale dibattito, la Commissione ha annunciato l'intenzione di avviare un dialogo con i portatori di interessi per individuare le modalità per promuovere una migliore circolazione dei contenuti audiovisivi in tutta l'UE e si è impegnata a fare il punto sui progressi compiuti entro la fine del 2022 per poi decidere in merito alle prossime tappe e prendere in considerazione varie opzioni, compresi gli interventi legislativi;
- E. considerando che il numero di consumatori che cercano di accedere ai contenuti audiovisivi offerti in altri Stati membri è in costante crescita; che pertanto la Commissione intende avviare un dialogo con i portatori di interessi al fine di promuovere la circolazione di contenuti di qualità in tutta l'UE; che tale dialogo è incluso come azione 7 nel piano d'azione per i media e l'audiovisivo¹⁰; che il dialogo con i portatori di interessi ha sottolineato la centralità del funzionamento territoriale del settore audiovisivo, un settore fondamentale per l'UE a livello sia economico sia culturale ed essenziale per salvaguardare la diversità culturale e linguistica dell'Unione e il pluralismo dei media;
- F. considerando che i cittadini che vivono in regioni frontaliere o appartenenti a minoranze linguistiche talvolta non riescono ad accedere ai contenuti nella loro lingua madre a causa dei blocchi geografici, il che può limitare il loro accesso a contenuti culturali; che la crescita dei contenuti a richiesta e l'evoluzione dei modelli di consumo dei contenuti audiovisivi può indurre a ripensare l'approccio dell'Unione alla concessione di licenze per i contenuti;
- G. considerando che gli Stati membri hanno affrontato una serie di sfide e ritardi nel recepimento del regolamento sui blocchi geografici;
- H. considerando che il regolamento sui blocchi geografici deve essere esaminato nel contesto del pacchetto complessivo di misure relative al commercio elettronico e alla luce di altre normative correlate, in particolare per quanto concerne i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei

⁹ [COM\(2020\)0766](#).

¹⁰ [COM\(2020\)0784](#).

consumatori e la direttiva sui servizi di media audiovisivi, tenendo conto del suo potenziale nello stimolare il commercio elettronico transfrontaliero in Europa, che è un presupposto per il pieno funzionamento del mercato unico digitale;

1. prende atto del potenziale inutilizzato per le attività economiche transfrontaliere e sottolinea che tali attività potrebbero essere promosse eliminando i rimanenti ostacoli in termini di blocchi geografici, garantendo in tal modo il buon funzionamento del mercato interno e che tutti i cittadini europei abbiano pari accesso a beni e servizi indipendentemente dalla loro ubicazione, promuovendo ulteriormente la libera circolazione di prodotti e servizi in linea con i principi del regolamento sui blocchi geografici; evidenzia la necessità di migliorare la consapevolezza dei consumatori in quanto molti cittadini sono tuttora ignari delle norme in vigore, il che determina una scarsa fiducia negli acquisti online transfrontalieri; chiede ulteriori azioni per eliminare gli ostacoli ingiustificati e alleggerire gli oneri che gravano sulla fornitura di servizi transfrontalieri, in modo da realizzare appieno il potenziale del mercato unico per i consumatori e le imprese, nonché una migliore applicazione delle misure a livello nazionale per garantire l'efficacia del regolamento sui blocchi geografici;
2. sottolinea l'importanza del regolamento sui blocchi geografici nella creazione di un mercato interno più solido, coerente, accessibile ed equo per tutti i cittadini e le imprese nell'UE, senza discriminazioni o ostacoli ingiustificati e indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o di stabilimento; evidenzia che è necessario intraprendere ulteriori passi per realizzare il pieno potenziale del regolamento, anche rafforzando il quadro giuridico a sostegno dello scambio transfrontaliero di beni e servizi;
3. rileva che la Commissione ha pubblicato la prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici (COM(2020)0766) sette mesi dopo il termine stabilito dal regolamento; riconosce che la prima revisione è stata effettuata prima dell'inizio della pandemia di COVID-19, il che significa che nella relazione della Commissione del 2020 non si è pertanto tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nel comportamento dei consumatori e nei comportamenti commerciali provocati dalla pandemia; rammenta i cambiamenti relativi alle abitudini dei consumatori e la crescente preferenza per l'acquisto di beni e servizi online, tendenze che sono state ulteriormente rafforzate dalla pandemia di COVID-19; prende atto dell'aumento delle attività online, tra cui il commercio elettronico, i servizi digitali e il lavoro a distanza, che pone in rilievo la necessità di un mercato unico digitale robusto e inclusivo che vada incontro a queste abitudini di consumo in evoluzione; sottolinea pertanto la necessità di trarre ulteriori conclusioni sulla base dei nuovi dati in tale ambito e di valutare la possibilità di introdurre misure complementari per ridurre la frammentazione del mercato ed eliminare ostacoli ingiustificati – tenendo conto del fatto che il 12 % delle imprese¹¹ dell'UE ha iniziato a compiere sforzi o li ha intensificati al fine di vendere beni e servizi online in reazione alla pandemia – e per migliorare i diritti e l'esperienza dei consumatori; sottolinea la necessità di una nuova valutazione completa del regolamento sui blocchi geografici, riguardante anche la sua efficacia, nel contesto della trasformazione digitale accelerata, che tenga altresì conto dei mutamenti nel comportamento dei consumatori e dei professionisti provocati dalla pandemia di

¹¹ [Eurostat, "Online sales efforts on the rise due to the pandemic" \(Intensificazione degli sforzi tesi alla vendita online a causa della pandemia\), 11 aprile 2022.](#)

COVID-19;

4. esorta gli Stati membri ad attuare e applicare pienamente il regolamento sui blocchi geografici e ad agire con determinazione per contrastare i soggetti che privano i consumatori di tutti i benefici offerti dal mercato unico, assicurando anche il ricorso a strumenti di applicazione adeguati e migliorando la cooperazione transfrontaliera, anche attraverso una rete rafforzata di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC); esorta la Commissione a rafforzare l'applicazione al fine di evitare la frammentazione delle norme; invita la Commissione ad agevolare questo processo valutando le diverse misure di applicazione ad oggi utilizzate dagli Stati membri al fine di stabilire quali siano le più proporzionate ed efficaci, condividendole come buone pratiche, in modo tale da garantire un approccio uniforme tra gli Stati membri;
5. prende atto dell'ampia varietà di ammende minime e massime applicabili da uno Stato membro all'altro e all'interno di uno stesso Stato membro; invita la Commissione a monitorare più da vicino se tali discrepanze possano pregiudicare l'efficacia e l'applicazione armonizzata del regolamento;
6. sottolinea la necessità di un quadro più solido di raccolta e analisi dei dati per comprendere meglio l'impatto e l'efficacia del regolamento sui blocchi geografici, compresi i suoi effetti sul comportamento dei consumatori e sulle dinamiche di mercato; osserva che la digitalizzazione in rapida crescita del commercio di beni e servizi offre eccellenti opportunità per agevolare l'accesso transfrontaliero e promuovere la concorrenza tra diverse imprese dell'UE a vantaggio dei consumatori;
7. riconosce la necessità di ulteriori elementi di prova riguardo all'efficacia, alla proporzionalità e alla dissuasività delle varie misure di applicazione negli Stati membri nel contesto delle transazioni tra imprese; esorta la Commissione a effettuare uno studio completo in merito all'impatto del regolamento sui blocchi geografici sulle transazioni tra imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI);
8. osserva che un terzo di tutte le denunce ricevute dalle autorità competenti consultate non erano di fatto disciplinate dal regolamento, compresi, tra l'altro, i contenuti tutelati dal diritto d'autore e i servizi di assicurazione, il che dimostra che i consumatori percepiscono i blocchi geografici come particolarmente problematici in questi settori; sottolinea l'importanza di considerare i potenziali vantaggi derivanti dall'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento a nuovi settori e dall'introduzione di misure volte a migliorare la consapevolezza in merito a tale regolamento e a qualsiasi altra normativa applicabile; invita la Commissione a valutare se errori nell'applicazione di altre normative applicabili possano inavvertitamente dare origine a denunce o a problemi in relazione a questo regolamento;
9. rileva che il blocco dell'accesso alle interfacce online e il reindirizzamento si annoveravano tra i motivi più comuni delle denunce nella maggior parte degli Stati membri; rammenta che il nuovo regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori è inteso a rafforzare la collaborazione nell'ambito della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, poiché prevede nuove procedure e un'assistenza reciproca rafforzata, nonché meccanismi di segnalazione; chiede una valutazione dell'efficacia di tali nuove procedure e meccanismi, un'intensificazione degli sforzi di coordinamento e l'elaborazione di strategie per affrontare i motivi di

denuncia più comuni; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi profusi per le campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai professionisti che ai consumatori;

10. ricorda che il regolamento sui blocchi geografici vieta le discriminazioni a livello di prezzo basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento dei consumatori; invita la Commissione a valutare continuamente l'impatto dell'uso dell'intelligenza artificiale e i suoi potenziali effetti sulla consapevolezza dei clienti in merito alle pratiche di blocco geografico, ad esempio nel rendere tali pratiche meno visibili per i consumatori;
11. riconosce che possono ancora esistere determinate differenze di prezzo per i clienti transfrontalieri, che possono essere giustificate sulla base di diverse aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di costi più elevati per la consegna transfrontaliera; ritiene, tuttavia, che non si dovrebbe impedire ai consumatori di avere accesso a offerte competitive rese disponibili in tutto il mercato unico dagli stessi prestatori di servizi o da altri;
12. riconosce che possono sussistere sfide pratiche, organizzative e finanziarie, in particolare per le piccole e medie imprese, in relazione all'introduzione del possibile requisito obbligatorio per i professionisti di consegnare i prodotti nel paese di residenza del consumatore; esprime rammarico per il fatto che taluni professionisti, nelle loro condizioni generali, vietino ai consumatori di avvalersi dei metodi consegna di ritiro autonomo o di organizzazione autonoma, o si rifiutino di spedire i prodotti a imprese di trasporto specializzate nella consegna di pacchi transfrontalieri, il che è in contrasto con i principi sanciti nel regolamento sui blocchi geografici; sottolinea che i limiti di consegna nelle vendite online transfrontaliere incidono ancora su oltre il 50 % dei tentativi di acquisto, vanificando le aspettative dei consumatori; invita la Commissione e gli Stati membri a compiere ulteriori passi al fine di agevolare l'accesso e le operazioni dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi; ricorda che i professionisti non dovrebbero impedire alle aziende di trasporto terze di realizzare la consegna transfrontaliera di prodotti ai consumatori, soprattutto nei casi in cui il professionista non renda disponibile una tale opzione, o nel caso in cui i professionisti vietino il ritiro autonomo presso il negozio; invita pertanto la Commissione a valutare in che misura l'individuazione di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a prezzi accessibili sia ancora un problema per i venditori online; reputa che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere nel regolamento un riferimento ancora più esplicito a tali servizi di consegna di pacchi da parte di terzi; invita la Commissione e gli Stati membri a compiere ulteriori passi al fine di agevolare l'accesso ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e le operazioni svolte da tali servizi;
13. riconosce la necessità di ulteriori interventi in materia di standardizzazione e interoperabilità e l'importanza di sostenere gli sforzi in corso per migliorare la standardizzazione e la qualità complessiva del servizio nell'ambito dei sistemi di consegna transfrontaliera dei pacchi, e invita la Commissione a esaminare le ulteriori misure per sostenere la riduzione dei costi di spedizione negli scenari transfrontalieri;
14. prende atto della revisione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali¹²; invita la Commissione a provvedere affinché gli accordi di distribuzione

¹² Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali

selettiva e gli accordi sui diritti esclusivi non pregiudichino il diritto alla vendita passiva né limitino la libera circolazione di beni e servizi attraverso le frontiere nazionali e non impediscano ai consumatori di acquistare beni e servizi disponibili in altri Stati membri, e raccomanda un'analisi più ampia e dettagliata con particolare attenzione all'incidenza di tali accordi sulle PMI; invita a tal proposito la Commissione a valutare adeguatamente l'efficacia dell'articolo 6 del regolamento sui blocchi geografici riguardo agli accordi sulle vendite passive e a prendere in considerazione potenziali misure aggiuntive per garantire che gli accordi che limitano le vendite passive non ostacolino la concorrenza, la scelta dei consumatori e la diversità del mercato;

15. prende atto dell'esistenza in alcuni settori dell'UE di persistenti restrizioni territoriali dell'offerta, come gli ostacoli imposti dagli operatori privati (fornitori) lungo la catena di approvvigionamento, che possono incidere sui dettaglianti o sui grossisti e che possono ostacolare o limitare la capacità dei dettaglianti o dei grossisti di acquistare beni in paesi dell'UE diversi da quello in cui sono stabiliti e/o impedire loro di distribuire (ossia rivendere) beni in paesi dell'UE diversi da quello in cui sono stabiliti e rileva che ciò può contribuire a un aumento dei prezzi al consumo; invita la Commissione a proseguire le consultazioni con le parti interessate nell'intera UE; rinnova l'invito alla Commissione a occuparsi dell'effetto anticoncorrenziale delle restrizioni territoriali dell'offerta al fine di garantire la piena funzionalità del mercato unico con i suoi potenziali vantaggi per i consumatori;
16. deplora che persistano a tutt'oggi alcuni ostacoli ingiustificati riguardo alle modalità di registrazione e pagamento online; ricorda che a causa di tali ostacoli i clienti transfrontalieri spesso non riescono a registrarsi su siti Internet che prevedono la registrazione obbligatoria né possono pagare per il servizio richiesto senza indicare dati come un indirizzo locale o una determinata modalità di pagamento nazionale o addirittura un numero di telefono nazionale, il che compromette l'obiettivo del regolamento di poter "acquistare come un cliente locale"; invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri e le parti interessate per affrontare il problema dei citati ostacoli e a condurre un'analisi esaustiva al fine di proporre misure per eliminarli, in linea con i principi della direttiva sui servizi, garantendo che i principi del regolamento sui blocchi geografici siano pienamente attuati a vantaggio dei consumatori e dei clienti;
17. rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento, quest'ultimo dovrebbe fare salve le norme applicabili al settore del diritto d'autore; pone in evidenza che il Parlamento, in linea con la clausola di revisione del regolamento, ha richiesto alla Commissione di valutare se il regolamento vada applicato anche ai servizi prestati per via elettronica, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altro materiale protetto, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altro materiale protetto in forma immateriale, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati¹³; ricorda, a tale proposito, le risultanze del primo riesame a breve termine del regolamento sui blocchi geografici, in cui si precisa che l'ampliamento dell'offerta di opere audiovisive, anche in risposta a ordini non sollecitati da parte di singoli consumatori senza bisogno di licenze aggiuntive, promuoverebbe la domanda transfrontaliera di contenuti audiovisivi, accrescendo in ultima

e pratiche concordate (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4).

¹³ [Commissione europea, "Study on the impacts of the extension of the scope of the geo-blocking regulation to audiovisual and non-audiovisual services giving access to copyright protected content" \(Studio sugli impatti dell'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geopolitici ai servizi audiovisivi e non audiovisivi che forniscono accesso a contenuti tutelati dal diritto d'autore\), 2020.](#)

analisi la diversità culturale e la diffusione dei contenuti a un nuovo pubblico transfrontaliero, e richiede pertanto un'ulteriore analisi;

18. ritiene che occorra fare di più per garantire la circolazione e la disponibilità di opere e programmi nell'UE, compresi i contenuti cinematografici e audiovisivi esistenti e nuovi, rispecchiando in tal modo la ricchezza e la diversità della cultura in Europa a livello transfrontaliero; riconosce, a tale proposito, la massima importanza di sostenere le coproduzioni europee, il doppiaggio o il sottotitolaggio nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e la diffusione internazionale delle opere; invita la Commissione a proporre, in collaborazione con le imprese del settore, un'iniziativa volta a garantire che i film europei premiati, come i vincitori del Premio LUX del pubblico, siano disponibili nell'intera UE;
19. accoglie con favore i progressi compiuti in termini di disponibilità in tutti i cataloghi di musica, e-book, videogiochi e prodotti e servizi software, sia nel quadro di abbonamenti che di singole transazioni; ricorda che i blocchi geografici nel settore librario non sono una preoccupazione per la grande maggioranza dei consumatori; deplora i miglioramenti limitati per quanto concerne la disponibilità in tutti i cataloghi di contenuti audiovisivo e di manifestazioni sportive in diretta, che contribuiscono alla percezione da parte dei consumatori che il settore dei servizi audiovisivi applichi il livello più elevato di blocchi geografici; riconosce l'effetto particolarmente negativo delle pratiche di blocco geografico sui cittadini che vivono nelle regioni frontaliere o appartenenti a minoranze linguistiche;
20. prende atto della popolarità di vari strumenti utilizzati dai consumatori per evitare le restrizioni dovute ai blocchi geografici, tra cui strumenti che forniscono accesso a contenuti non autorizzati tutelati dal diritto d'autore, in particolare per i contenuti audiovisivi; ritiene importante riconoscere che la continua modernizzazione e il costante adattamento dei modelli di business del settore dei servizi audiovisivi alle nuove aspettative dei consumatori in termini di accessibilità economica, flessibilità e qualità contenutistica potrebbero essere più efficaci che ostacolare l'uso efficiente di tali strumenti;
21. riconosce che due normative costituiscono già un'eccezione all'esclusività territoriale del settore audiovisivo, vale a dire il regolamento sulla portabilità, che permette la portabilità di un abbonamento a un servizio di contenuti online in tutti gli Stati membri, e la direttiva (UE) 2019/789 relativa all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online, che prevede l'accesso nell'intera Unione europea ai programmi di informazione e di attualità e alle produzioni proprie finanziate interamente dagli organismi di diffusione radiotelevisiva; ritiene che in particolare il regolamento sulla portabilità abbia comportato vantaggi sostanziali per i consumatori, che si aspettano di ottenere un accesso continuo ai loro servizi quando si trovano temporaneamente in un altro Stato membro; prende atto della relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento sulla portabilità del giugno 2022, secondo la quale la finzione giuridica di cui all'articolo 4 di tale regolamento ha permesso di superare i vincoli territoriali del diritto d'autore e dei diritti connessi senza alcuna perdita significativa di introiti per i titolari dei diritti; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di applicare un approccio analogo nell'ambito del regolamento sui blocchi geografici;
22. si compiace del fatto che la Commissione abbia infine avviato il dialogo con le parti interessate sull'accesso ai contenuti audiovisivi e sulla loro disponibilità nell'intera UE, come annunciato all'atto del primo riesame a breve termine del regolamento sui blocchi

geografici e del piano d'azione per i media e gli audiovisivi del dicembre 2020; ricorda che lo scopo del dialogo era quello di stabilire misure specifiche per migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi e la loro disponibilità a livello transfrontaliero e definire obiettivi specifici al riguardo; deplora che ad oggi il dialogo con le parti interessate non abbia sortito una chiara tabella di marcia che delinei in modo dettagliato come migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi e la loro disponibilità a livello transfrontaliero;

23. pone in evidenza la necessità di ulteriori interventi per soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di disponibilità tra i diversi cataloghi e accesso transfrontaliero alle manifestazioni sportive attraverso servizi di streaming, come iniziative e partenariati settoriali guidati dal mercato, per promuovere ulteriormente e ampliare l'accesso ai contenuti e la loro disponibilità nell'intera UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare attentamente tutte le opzioni che ridurranno gli ostacoli ingiustificati e discriminatori in termini di blocchi geografici per l'accesso ai servizi audiovisivi e alle manifestazioni sportive, tenendo conto nel contempo del potenziale impatto sugli attuali modelli di business e sui finanziamenti disponibili per il settore creativo; sottolinea che il finanziamento delle opere audiovisive e cinematografiche comporta somme ingenti; invita la Commissione a presentargli i risultati dettagliati del dialogo con le parti interessate sull'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici ai contenuti audiovisivi, comprese misure concrete e obiettivi specifici per migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi e la loro disponibilità a livello transfrontaliero, rispecchiando in tal modo la ricchezza e la diversità della cultura in Europa;
24. invita la Commissione, in tale contesto, a proporre soluzioni concrete che permettano ai consumatori, in particolare ai cittadini che vivono in regioni transfrontaliere o appartenenti a minoranze linguistiche, di accedere legalmente ai diversi contenuti dei cataloghi transfrontalieri; ricorda che la Commissione è tenuta a presentare una relazione sulla valutazione del regolamento sui blocchi geografici e raccomanda di corredarla di una revisione completa del regolamento sui blocchi geografici entro il 2025, con particolare riferimento all'inclusione dei servizi audiovisivi nell'ambito di applicazione del regolamento, riconoscendo al contempo la necessità di un'ulteriore valutazione del potenziale impatto sulle dinamiche complessive del settore audiovisivo a garanzia di modelli di business sostenibili per gli operatori economici; raccomanda che, in ragione della sua complessità ascrivibile a fattori quali la diversità dei contenuti, i fornitori, i modelli di business, le preferenze dei consumatori, le modalità di concessione delle licenze e delle complesse catene del valore, la Commissione prenda in considerazione un approccio graduale, puntando individualmente su determinati modelli e tipologie di distribuzione del settore audiovisivo e raccolga maggiori evidenze prima di adottare ulteriori misure, garantendo nel contempo termini realistici per qualsiasi potenziale cambiamento che consenta ai fornitori di servizi audiovisivi di adattare opportunamente i loro modelli aziendali alle nuove norme e permetta di preservare la diversità culturale e la qualità dei contenuti;
25. ricorda l'importanza di sostenere una politica di coproduzioni europee, che rispecchi la ricchezza e la diversità della cultura europea, e l'importanza di rafforzare la distribuzione internazionale delle opere; invita la Commissione a finanziare una selezione di film europei emblematici da rendere disponibili online in tutti i paesi e in tutte le lingue mediante i programmi Europa Creativa e MEDIA; invita la Commissione a finanziare un maggior numero di progetti di doppiaggio e sottotitolaggio delle opere audiovisive mediante il programma MEDIA e ad adoperarsi per migliorare l'accesso alle opere del patrimonio cinematografico; esprime preoccupazione per il fatto che i blocchi geografici si verificano

anche nel caso di produzioni audiovisive finanziate o cofinanziate dal programma MEDIA dell'UE e ritiene che, quando si utilizzano i fondi dell'Unione per finanziare contenuti audiovisivi, a nessun cittadino dell'UE dovrebbe essere impedito di accedervi;

26. rileva che i servizi di musica online (streaming o su richiesta) sono ampiamente disponibili nell'intera UE e che la maggior parte dei principali servizi di streaming musicale è disponibile in tutti gli Stati membri, il che riflette il crescente interesse dei consumatori ad accedere alla musica a livello transfrontaliero; esprime preoccupazione per il persistere di ostacoli per i consumatori nell'accesso a servizi di streaming musicale in un altro Stato membro, in particolare per quanto riguarda il cambiamento automatico delle condizioni applicabili o l'accettazione delle modalità di pagamento;
27. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare ad armonizzare la legislazione in materia e a proporre il ricorso al principio del riconoscimento reciproco nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, allo scopo di ridurre i rischi e i costi per i professionisti che operano a livello transfrontaliero e incentivare un maggior numero di operatori a fornire beni o servizi oltre confine;
28. invita la Commissione a continuare a monitorare l'andamento del mercato per quanto riguarda l'accesso dei clienti alle offerte di prodotti e servizi nel mercato unico, concentrandosi in particolare sull'impatto delle pratiche di blocco geografico sui trasporti, sui servizi finanziari e sanitari e sulle telecomunicazioni, anche per porre fine al blocco dei servizi forniti dagli operatori di reti mobili nelle regioni frontaliere dell'UE, e sui potenziali vantaggi della loro inclusione nel regolamento; sottolinea che la Commissione dovrebbe considerare le caratteristiche specifiche e i quadri normativi dei tre settori in parola all'atto di analizzarne l'eventuale inclusione nel regolamento, onde garantire che i cambiamenti proposti siano fattibili e vantaggiosi; esorta la Commissione ad avviare un processo di consultazione globale con le parti interessate dei settori in causa, nonché con i rappresentanti dei consumatori e il mondo universitario, per raccogliere spunti e riscontri sull'eventuale inclusione di tali servizi nel regolamento;
29. esorta gli Stati membri e la Commissione ad aggiornare e integrare regolarmente le cifre sulle denunce ricevute dagli organismi nazionali di contrasto, al fine di individuare meglio possibili questioni che destano preoccupazione tra i consumatori; insiste al riguardo sul fatto che le campagne di acquisti anonimi e un confronto con le attività di acquisti anonimi svolte nel 2015 e nel 2019 potrebbero contribuire a individuare problemi irrisolti;
30. chiede una piena valutazione delle possibili sinergie con altre misure nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, quali i cambiamenti nei settori dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2021 e dovrebbero ridurre i costi di adempimento per i professionisti che svolgono operazioni transfrontaliere e, pertanto, dovrebbero incoraggiare un maggior numero di operatori a fornire beni o servizi oltre confine, e il regolamento (UE) 2018/644¹⁴ relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, che dovrebbe migliorare la trasparenza delle tariffe transfrontaliere;

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

31. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di applicare pienamente il regolamento e avviare una più stretta collaborazione nell'ambito della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori;
32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

18.7.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sull'attuazione del regolamento del 2018 sui blocchi geografici nel mercato unico digitale (2023/2019(INI))

Relatrice per parere (*): Sabine Verheyen

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda l'importanza cruciale del settore cinematografico e audiovisivo nonché di altri settori creativi con contenuti online protetti dal diritto d'autore per l'UE, a livello sia economico sia culturale, e ritiene che tali settori siano essenziali per salvaguardare la diversità culturale e linguistica dell'UE e il pluralismo dei media; sottolinea che il settore cinematografico e audiovisivo europeo ha subito interruzioni e perdite di entrate a causa della pandemia di COVID-19;
2. accoglie con favore le conclusioni di tale relazione di valutazione, che conferma che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ai contenuti online protetti dal diritto d'autore non apporterebbe benefici sostanziali ai consumatori in termini di scelta dei contenuti e avrebbe conseguenze negative in termini di costi e di pluralismo dell'offerta di contenuti;
3. sottolinea che gli investimenti nella produzione, nella distribuzione e nella proiezione di film sono un'impresa ad alto rischio e che tali investimenti sono salvaguardati dalla capacità di garantire l'esclusività del film su base territoriale;
4. osserva che il settore cinematografico e audiovisivo dispone di un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui molte piccole e medie imprese, comprese numerose società di produzione, società di distribuzione e sale cinematografiche indipendenti altamente innovative e creative che producono, distribuiscono e presentano un'ampia varietà di contenuti in tutta l'UE;
5. sottolinea l'adattamento pragmatico e costante del settore cinematografico e audiovisivo in Europa alle realtà culturali ed economiche di un'Unione che comprende 27 paesi, con culture nazionali e regionali, abitudini, condizioni di mercato e tipologie di pubblico diverse, e che richiede un approccio mirato allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione dei contenuti;

6. sottolinea i principi fondamentali di finanziamento del settore cinematografico e audiovisivo, in particolare l'indispensabile assegnazione territoriale ed esclusiva dei diritti di licenza e la libertà contrattuale, e osserva che la catena del valore del cinema è un ecosistema strettamente connesso; sottolinea che ciò che accade online ha anche un impatto su ciò che accade offline; ricorda che l'esclusività temporale e l'esclusività territoriale sono strettamente interconnesse;
7. sottolinea che il dialogo sulla disponibilità delle opere, avviato dalla Commissione nel quadro del piano d'azione per i media e l'audiovisivo, non ha ancora portato a progressi concreti; ricorda la relazione della Commissione che conferma che l'accesso ai titoli disponibili in ciascuno Stato membro dell'UE varia notevolmente;
8. accoglie con favore, a tale proposito, la prima revisione a breve termine della Commissione del regolamento (UE) 2018/302¹⁷ (regolamento sui blocchi geografici), che sostiene il mantenimento dell'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione del regolamento;
9. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2021 e del 4 aprile 2022, che sottolineano l'importanza dell'esclusività territoriale e della concessione esclusiva di licenze per la sostenibilità del settore audiovisivo;
10. ribadisce che il sistema di licenze territoriali esclusive garantisce attualmente il finanziamento sostenibile dei film e dei contenuti audiovisivi e contribuisce a garantire la diversità culturale e dei contenuti, il pluralismo e un'ampia gamma di modelli commerciali di distribuzione, che in ultima analisi vanno a vantaggio dei consumatori dell'UE;
11. sottolinea i risultati conseguiti dal regolamento (UE) 2017/1128 in relazione alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno¹⁸, che consente agli abbonati di accedere e utilizzare servizi di contenuti online, che sono prestati legittimamente nel loro Stato membro di residenza, allorché sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro, pur non perturbando la catena del valore dei produttori audiovisivi; ricorda il ruolo della portabilità nel migliorare l'accessibilità ai contenuti cinematografici e audiovisivi quando i residenti europei viaggiano all'estero e chiede un'ulteriore valutazione della sua efficacia e applicazione concreta alla luce delle abitudini di consumo e delle tendenze di mercato in rapida evoluzione nel settore;
12. sottolinea che l'attuale sistema di esclusività territoriale nello sport contribuisce a mantenere la qualità e la fornitura dei contenuti, nonché a offrire sostenibilità agli organizzatori di eventi sportivi, garantendo nel contempo il finanziamento degli sport di base e gli investimenti nella promozione dei talenti;
13. ritiene che l'inclusione dei servizi audiovisivi nell'ambito di applicazione del

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I, del 2.3.2018, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

regolamento sui blocchi geografici comporterebbe una significativa perdita di entrate, mettendo a rischio gli investimenti in nuovi contenuti, erodendo nel contempo la libertà contrattuale e riducendo la diversità culturale nella produzione, nella distribuzione e nella presentazione dei contenuti; sottolinea che tale inclusione si tradurrebbe in un minor numero di canali di distribuzione, determinando in ultima analisi un aumento dei prezzi per i consumatori;

14. sottolinea che la concessione di licenze territoriali consente ai distributori e agli operatori cinematografici una maggiore flessibilità per cooperare al fine di creare mercati per i contenuti nei rispettivi territori, come l'uscita di film differita, garantendo nel contempo il rispetto delle norme nazionali in materia di principio cronologico dei media nonché sforzi di marketing mirati che tengano conto delle specificità culturali e linguistiche;
15. sottolinea che i dati recenti dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo dimostrano che il mercato sta fornendo un numero crescente di film europei al pubblico in tutta Europa; riconosce che questo aumento della disponibilità dimostra che il modello commerciale dell'esclusività territoriale garantisce un'abbondanza di film e che il mantenimento dell'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione del regolamento rimane adeguato allo scopo;
16. sottolinea che tale inclusione potrebbe innescare una catena di effetti negativi per la creazione, il finanziamento, la produzione, la distribuzione, la promozione e l'utilizzo di film e contenuti audiovisivi a medio e lungo termine, danneggiando così potenzialmente la diversità culturale e un'intera catena del valore che si basa interamente sul principio di territorialità;
17. ricorda che, come indicato nella relazione della Commissione del novembre 2020 sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici, i blocchi geografici nel settore del libro non costituiscono una preoccupazione per la grande maggioranza dei consumatori e l'inclusione degli e-book nell'ambito di applicazione del regolamento si tradurrebbe in una perdita di entrate, mettendo a rischio gli investimenti in nuovi contenuti, erodendo nel contempo la libertà contrattuale, riducendo la diversità culturale, accentuando il monopolio di pochi operatori dominanti sul mercato e spingendo in tal modo molte PMI al di fuori del mercato, minando le offerte alternative o indipendenti e non apportando così praticamente alcun beneficio ai consumatori;
18. ritiene che l'inclusione dei servizi musicali nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici comporterebbe una significativa perdita di entrate, che metterebbe a rischio gli investimenti in nuovi contenuti, eroderebbe la libertà contrattuale e ridurrebbe la diversità culturale sia nella produzione sia nella distribuzione dei contenuti e determinerebbe un aumento dei prezzi per i consumatori;
19. ritiene che tale inclusione potrebbe, in particolare, portare a un'armonizzazione dei prezzi che sarebbe pregiudizievole per i consumatori, in quanto potrebbe causare un aumento dei prezzi nei paesi in cui l'esclusività territoriale consente di offrire contenuti a un prezzo in linea con il potere d'acquisto dei consumatori;
20. ritiene che occorra fare di più per garantire la circolazione e la disponibilità di opere e programmi nell'UE, compresi i contenuti cinematografici e audiovisivi esistenti e nuovi,

rispecchiando in tal modo la ricchezza e la diversità della cultura in Europa a livello transfrontaliero; riconosce, a tale proposito, la massima importanza di sostenere le coproduzioni europee, il doppiaggio o il sottotitolaggio nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e la diffusione internazionale delle opere; invita la Commissione a proporre, in partenariato con il settore, un'iniziativa volta a garantire che i film vincitori di premi europei, come i vincitori del Premio LUX del pubblico, siano disponibili in tutta l'UE e che sia reso disponibile un catalogo più ampio sui servizi di video on demand a livello transfrontaliero, in modo da generare un ulteriore ritorno sugli investimenti in diversi mercati nazionali;

21. invita la Commissione ad avviare lavori sulla reperibilità delle opere europee online e a studiare il ruolo, l'impatto e la trasparenza degli algoritmi di raccomandazione nel settore culturale;
22. osserva che fornire sostegno al sottotitolaggio e al doppiaggio dei contenuti aumenta non solo la domanda e la disponibilità in diversi paesi, ma anche l'accessibilità di detti contenuti; richiama l'attenzione sull'aumento di contenuti europei forniti al pubblico in tutta Europa e chiede ulteriori investimenti da parte degli Stati membri e del settore;
23. ricorda l'importanza dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE¹⁹ (direttiva sui servizi di media audiovisivi) e sottolinea che l'accessibilità dei contenuti dovrebbe essere intesa sulla sua portata completa; chiede il rafforzamento della sua applicazione, anche per le persone con disabilità uditive e visive, garantendo che l'accesso ai contenuti audiovisivi sia inclusivo e disponibile per tutti i cittadini europei;
24. sostiene la promozione della cultura europea e della diversità dei contenuti, che in ultima analisi vanno a vantaggio dei consumatori europei;
25. ricorda la natura unica delle esperienze fornite dal settore cinematografico e, in tale contesto, il valore delle uscite nelle sale, e invita gli Stati membri a sostenere il proseguimento del loro utilizzo, restando al passo nel contempo con l'evoluzione delle abitudini e dei modelli di consumo dei cittadini;
26. ribadisce la necessità di investire per anticipare ulteriori cambiamenti del mercato, promuovere l'emergere di nuovi formati e rafforzare la presenza online di offerte diversificate da parte delle imprese dell'UE.

¹⁹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	18.7.2023
Esito della votazione finale	+: 23 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Martina Michels, Niklas Nienass, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Rob Rooker, Marc Tarabella
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Angel Dzhambazki, Erik Marquardt

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

23	+
ECR	Angel Dzhambazki, Rob Rooker
ID	Christine Anderson
NI	Marc Tarabella
PPE	Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Renew	Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva
S&D	Ibán García Del Blanco, Sylvie Guillaume, Hannes Heide, Predrag Fred Matić, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio
The Left	Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

3	-
Verts/ALE	Romeo Franz, Erik Marquardt, Niklas Nienass

2	0
NI	Andrea Bocskor
S&D	Petra Kammerevert

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sull'attuazione del regolamento del 2018 sui blocchi geografici nel mercato unico digitale (2023/2019(INI))

Relatrice per parere: Karen Melchior

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la relazione della Commissione, del 30 novembre 2020, sulla prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici (COM(2020) 0766),
 - vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE¹,
 - vista l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa" e la risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020²,
 - visto il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE³ ("regolamento sui blocchi geografici"),
- A. considerando che il regolamento sui blocchi geografici non affronta il problema dei blocchi geografici dei contenuti mediatici digitali; che il regolamento impone una revisione per valutare se il suo ambito di applicazione debba essere esteso ai servizi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere o altri beni protetti dal diritto d'autore e forniti sulla base di licenze territoriali esclusive e nel permetterne l'uso, compresi i servizi il cui obiettivo principale è la fornitura di libri elettronici, musica o videogiochi, l'accesso alle trasmissioni di eventi sportivi e i servizi cinematografici, indipendentemente dalle loro modalità di produzione, distribuzione o

¹ GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13.

² GU C 445 del 29.10.2021, pag. 70.

³ GU L 60I del 2.3.2018, pag. 1.

trasmissione, nonché la radiodiffusione⁴;

- B. considerando che il settore audiovisivo riveste un'importanza cruciale per l'UE a livello sia economico sia culturale; che tale settore è vitale per salvaguardare la diversità culturale e linguistica dell'UE nonché il pluralismo dei media;
- C. considerando che il settore audiovisivo comprende molte società di produzione e distribuzione indipendenti fortemente innovative e creative di diverse dimensioni, comprese le micro, piccole e medie imprese, che producono, distribuiscono e presentano un'ampia varietà di contenuti; che secondo le stime, nel 2019, il settore audiovisivo dell'UE ha dato lavoro a 490 000 persone⁵;
- D. considerando che i servizi audiovisivi e i servizi connessi a contenuti o opere protetti dal diritto d'autore in forma immateriale, come i servizi di streaming musicale e i libri elettronici, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici; che tale esclusione è soggetta a una revisione da parte della Commissione; che altri servizi, come quelli finanziari, di trasporto, sanitari e sociali, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione;
- E. considerando che il sistema di licenze territoriali esclusive garantisce attualmente il finanziamento sostenibile dei film e dei contenuti audiovisivi e contribuisce a garantire la diversità dei contenuti e il pluralismo culturale, nonché un'ampia gamma di modelli commerciali di distribuzione;
- F. considerando che la revisione della Commissione mostra che i consumatori europei hanno accesso solo a una piccola parte della totalità dei contenuti messi a disposizione online nell'Unione; che il numero di consumatori che cercano di accedere ai contenuti mediatici digitali offerti in altri Stati membri è in rapida crescita e che un terzo dei cittadini ha manifestato interesse in tal senso; che gli ostacoli all'accesso ai contenuti mediatici digitali non possono essere tutti risolti dal regolamento sulla portabilità⁶, in ragione dell'ambito di applicazione circoscritto di quest'ultimo;
- G. considerando che, negli ultimi anni, l'UE ha agevolato l'accesso transfrontaliero ai contenuti audiovisivi affrontando determinati ostacoli legati al diritto d'autore riguardo alla distribuzione dei contenuti mediante l'adozione del regolamento sulla portabilità, che consente ai consumatori di continuare ad accedere al proprio servizio in abbonamento a pagamento quando viaggiano nell'UE, nonché mediante la direttiva sui programmi televisivi e radiofonici online⁷, che facilita l'accessibilità transfrontaliera di

⁴ Il regolamento sui blocchi geografici non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

⁵ Secondo la relazione *European Media Industry Outlook* (Prospettive dell'industria europea dei media) del maggio 2023, la produzione rappresentava il 42 % dell'occupazione del settore audiovisivo, le emittenti il 34 % (compresi i servizi di informazione e le infrastrutture/attività tecniche), i cinema il 13 %, la postproduzione il 7 % e la distribuzione il 3 %. Nel periodo 2011-2019 si è assistito a un aumento della produzione nell'UE in seguito all'avvento delle piattaforme di streaming. Nel corso dello stesso periodo, l'occupazione nel settore televisivo è aumentata di oltre il 25 %.

⁶ Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

⁷ Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).

taluni programmi televisivi sui servizi online delle emittenti e che ad oggi non è stata oggetto di una valutazione adeguata; che, in una relazione sull'applicazione del regolamento sulla portabilità elaborata nel giugno 2022, i servizi della Commissione hanno individuato ed esaminato problemi di conformità posti da alcune piattaforme di video su richiesta; che al Parlamento europeo non è stato fornito alcun riscontro in merito a questa fondamentale indagine, né sono state fornite informazioni al settore per quanto riguarda il restante margine di manovra al fine di aumentare l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di contenuti online;

- H. considerando che nella sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico⁸, il Parlamento ha ricordato che nonostante il regolamento sui blocchi geografici permangono alcuni ostacoli, in particolare nell'ambito della fornitura di servizi e contenuti audiovisivi, e che ciò si riflette in una minore fiducia dei consumatori negli acquisti online transfrontalieri all'interno del mercato unico digitale;
- I. considerando che il regolamento sulla portabilità consente ai consumatori che hanno acquistato servizi di contenuti mediatici digitali o che si sono abbonati a essi nel proprio Stato membro dell'UE di accedere ai loro contenuti e agli abbonamenti a pagamento quando soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro dell'UE; che attualmente, a causa dei blocchi geografici, un cambiamento permanente di residenza comporta la rinegoziazione della prestazione di tali servizi con il prestatore di servizi che opera nel nuovo paese di residenza, nonostante il consumatore abbia acquisito legalmente il diritto di accesso e di utilizzo nel suo Stato membro di origine;
- J. considerando che il mercato unico comprende un'area senza frontiere interne che si basa, tra l'altro, sulla libera circolazione delle persone e dei servizi; che, a tale scopo, è necessario garantire che i cittadini che hanno acquistato contenuti mediatici digitali nel loro Stato membro di residenza possano accedere a tali contenuti e utilizzarli anche quando si trovano temporaneamente in un altro Stato membro, ad esempio durante vacanze, viaggi dovuti a motivi privati o professionali oppure periodi di studio all'estero;
- K. considerando che ai cittadini che vivono in regioni frontaliere o appartengono a minoranze linguistiche viene spesso impedito di accedere alla stragrande maggioranza dei contenuti nella loro lingua materna a causa dei blocchi geografici; che gli sforzi profusi per migliorare la situazione da parte delle emittenti pubbliche e mediante la direttiva sui programmi televisivi e radiofonici online consentono solo un accesso limitato ai programmi di attualità, il che significa che l'accesso alla stragrande maggioranza dei contenuti culturali e la loro fruizione da parte delle minoranze linguistiche e dei cittadini che vivono nelle regioni frontaliere rimangono fortemente limitati;
- L. considerando che nella sua risoluzione del 13 novembre 2018 sulle norme minime per le minoranze nell'UE il Parlamento ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri di tenere in considerazione le minoranze nazionali ed etniche nel concedere licenze per i servizi di media e ha incoraggiato la Commissione a creare le condizioni giuridiche e normative necessarie a garantire la libertà di offrire l'accesso ai contenuti audiovisivi, di trasmetterli e di riceverli nelle regioni in cui vivono minoranze; che nell'ambito

⁸ GU C 342 del 6.9.2022, pag. 212.

dell'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" è stata proposta una modifica al fine di garantire la libertà di servizio e la libertà di ricezione dei contenuti audiovisivi nelle regioni in cui vivono le minoranze ed è stato chiesto che tali questioni siano affrontate mediante lo sviluppo di un regime unitario europeo di diritto d'autore che porti all'abolizione degli ostacoli alla concessione di licenze all'interno dell'Unione; che, nella sua risoluzione del 17 dicembre 2020, il Parlamento ha espresso il suo sostegno all'iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack" e ha accolto con favore il piano della Commissione di avviare un dialogo con i portatori di interessi in merito ai contenuti audiovisivi nel quadro del proprio piano d'azione per i media e l'audiovisivo, sulla base della dettagliata valutazione della Commissione relativa al regolamento sui blocchi geografici, e ha sottolineato la necessità di garantire che le preoccupazioni delle minoranze linguistiche siano tenute in considerazione ai fini dei futuri regolamenti;

- M. considerando che la direttiva 2006/123/CE esclude dal proprio ambito di applicazione "i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione"⁹, in conformità all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- N. considerando che la Commissione ha organizzato un dialogo con i portatori di interessi dei gruppi di minoranza, di tutela dei consumatori e del settore audiovisivo per discutere di modalità concrete per promuovere la circolazione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a essi da parte dei consumatori in tutta l'UE; che tale dialogo ha dimostrato quanto sia diversificato il settore, ma che non è stato raggiunto alcun accordo; che, durante il dialogo, tutte le organizzazioni professionali del settore audiovisivo hanno sottolineato l'importanza delle licenze territoriali;
- O. considerando che la pirateria dei contenuti audiovisivi, compresi i contenuti dal vivo, danneggia il settore audiovisivo, compresi i settori culturale, creativo e sportivo; che il Parlamento ha chiesto ripetutamente una proposta legislativa specifica basata sul regolamento sui servizi digitali¹⁰ e su altri atti legislativi dell'UE per fronteggiare la pirateria; che la Commissione ha formulato una raccomandazione per contrastare la pirateria online; che, tuttavia, le raccomandazioni hanno carattere non vincolante e, pertanto, portano a scarsi risultati;
- P. considerando che i persistenti ostacoli all'accesso ai contenuti mediatici digitali, come il prezzo, la frammentazione, i blocchi geografici e l'indisponibilità del doppiaggio o dei sottotitoli, possono indurre i cittadini a ricorrere a metodi di distribuzione illegale per accedere ai contenuti; che il miglioramento dell'accesso legale ai contenuti digitali rafforzerebbe la fiducia dei cittadini nei servizi digitali e garantirebbe una migliore certezza del diritto sia per gli utenti sia per i titolari dei diritti;
- Q. considerando che l'assenza di azioni del settore audiovisivo volte ad affrontare le annose questioni relative alle minoranze linguistiche sottolinea la necessità di una risposta decisa e mirata;
- R. considerando che l'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/818 che istituisce il

⁹ Articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

¹⁰ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

programma "Europa creativa" (2021-2027)¹¹ stabilisce che uno degli obiettivi del programma consiste nel salvaguardare, nello sviluppare e nel promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei; che la sezione MEDIA del programma mira a migliorare l'accesso al doppiaggio e alla sottotitolazione al fine di aumentare la distribuzione dei programmi culturali europei in tutta l'Unione;

- S. considerando che, sebbene la televisione rimanga il servizio preferito dagli europei per film e serie, il suo ruolo si sta riducendo, in particolare tra i consumatori più giovani, a vantaggio dei contenuti su richiesta; che la riduzione del ruolo della televisione e della radio dovrebbe indurre l'UE a valutare in che modo può sostenere le industrie creative che si trovano a far fronte a tali cambiamenti, comprese le potenziali modifiche ai loro modelli commerciali, per garantire sia la fattibilità economica del settore audiovisivo che l'accesso dei consumatori ai contenuti, nonché per rafforzare la fiducia dei cittadini nei servizi digitali e garantire la certezza del diritto; che le soluzioni giuridiche per facilitare la concessione di licenze paneuropee per contenuti protetti dal diritto d'autore offerte dalla direttiva sui programmi televisivi e radiofonici online sono limitate alla trasmissione e non possono pertanto affrontare l'intero ambito di applicazione delle licenze per contenuti e delle questioni relative all'accesso ai contenuti nell'ambiente digitale;
- T. considerando che la revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici del 2018, effettuata nel 2020 dalla Commissione, evidenzia che estendere tale regolamento potrebbe innescare la crescita di licenze esclusive a livello dell'UE e ridurre in tal modo i blocchi geografici ingiustificati, in particolare per gli eventi sportivi online; che, tuttavia, la revisione della Commissione afferma che le modifiche al campo di applicazione del regolamento richiederebbero un'ulteriore valutazione, cosicché la revisione mantiene lo status di esclusione dei servizi audiovisivi;
- U. considerando che i blocchi geografici nel settore librario non costituiscono una preoccupazione per la grande maggioranza dei consumatori;
1. sottolinea l'importanza cruciale per l'UE di tutti i servizi di contenuti online protetti dal diritto d'autore, a livello sia economico sia culturale, e ritiene che tali servizi contribuiscano a salvaguardare la diversità culturale e linguistica dell'UE e il pluralismo dei media;
 2. riconosce che la concessione di licenze territoriali probabilmente rimarrà il modello primario per la distribuzione dei contenuti e la concessione delle licenze nel breve e medio termine, ma sottolinea che le eccezioni a tale modello possono essere giustificate in alcuni casi per migliorare l'accesso transfrontaliero ai contenuti audiovisivi e la loro disponibilità nell'UE per le minoranze linguistiche; evidenzia che ciò comporta che le licenze dei contenuti audiovisivi siano estese a livello geografico per includere il territorio, definito a livello nazionale, della minoranza linguistica del paese confinante in cui è parlata la stessa lingua, senza rimettere in discussione il principio di territorialità in generale;
 3. invita la Commissione, conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, a creare

¹¹ Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34)

rapidamente le condizioni giuridiche e regolamentari per garantire la libertà di prestare servizi di contenuti mediatici digitali e per assicurare la diffusione e la ricezione di contenuti mediatici digitali provenienti dalle regioni in cui vivono le minoranze, affinché esse possano guardare e ascoltare i contenuti nella loro lingua materna senza che tali contenuti siano soggetti a blocchi geografici se sono trasmessi o forniti da un altro paese;

4. sottolinea i vantaggi del regolamento sulla portabilità, in particolare per i cittadini che soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro; chiede l'ulteriore valutazione dell'attuazione e dell'efficacia concrete del regolamento sulla portabilità alla luce di abitudini di consumo in rapida evoluzione e delle tendenze di mercato nel settore;
5. riconosce che esistono ancora ostacoli all'accesso per i cittadini dell'UE che decidono di avvalersi della libertà di circolazione e di trasferirsi permanentemente in un altro Stato membro; invita la Commissione a esaminare modalità tramite cui concedere ai cittadini l'accesso alle piattaforme dei media pubblici dello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, cominciando da un dialogo ulteriore con i pertinenti portatori di interessi e tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti dei consumatori, i cittadini e i giovani;
6. invita la Commissione ad avviare ricerche sulla reperibilità delle opere europee online per riflettere sul ruolo e sulla trasparenza degli algoritmi di raccomandazione nel settore culturale e a proporre linee d'azione, in particolare in termini di normazione, trasmissione di metadati, interoperabilità e strumenti per facilitare l'accesso pubblico;
7. invita la Commissione a garantire ai cittadini l'accesso a lungo termine ai contenuti mediatici digitali che essi stessi hanno acquistato, indipendentemente dal luogo in cui tali contenuti sono stati acquistati; ricorda che attualmente il sistema di licenze territoriali esclusive garantisce il finanziamento sostenibile dei film e dei contenuti audiovisivi ed è fondamentale per garantire sia la diversità dei contenuti sia un'ampia gamma di modelli commerciali di distribuzione;
8. ricorda l'importanza di sostenere politiche volte a incoraggiare coproduzioni europee, che rispecchino la ricchezza e la diversità della cultura in Europa, e di rafforzare la distribuzione internazionale delle opere;
9. invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con gli operatori di telecomunicazioni per garantire infrastrutture digitali adeguate e accessibili che consentano ai cittadini di accedere alle piattaforme dei media pubblici con una qualità e una velocità adeguate; ritiene che l'importanza di rispettare i principi della riservatezza e della sicurezza dei dati in tutte le misure relative alla garanzia dell'accesso alle piattaforme dei media pubblici e al diritto di utilizzarle costituisca un fattore essenziale ed esorta la Commissione a garantire che tali principi siano rispettati;
10. invita la Commissione a proporre una legislazione che obblighi i fornitori commerciali di contenuti mediatici digitali che operano in più Stati membri a consentire ai cittadini dell'Unione di acquistare l'accesso al catalogo dello Stato membro di loro scelta;
11. invita la Commissione a proporre una legislazione che garantisca che i contenuti nei quali i fornitori di servizi mediatici digitali investono siano interamente protetti; invita la Commissione a garantire che l'attuazione della raccomandazione sulla lotta alla

pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta sia oggetto di una valutazione approfondita e adeguata; esorta la Commissione a portare avanti iniziative legislative per fronteggiare la pirateria online dei contenuti trasmessi in diretta qualora gli effetti della raccomandazione siano inadeguati a proteggere i settori interessati;

12. invita la Commissione ad attuare nel frattempo misure che obblighino i fornitori commerciali di contenuti mediatici digitali che operano in più Stati membri a fornire dati all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e ai titolari dei diritti sulle opere di cui dispongono online e sul loro pubblico, per una migliore individuazione della disponibilità di opere tramite mezzi legali;
13. invita la Commissione, nell'ambito della sezione MEDIA del programma Europa creativa, a finanziare un maggior numero di progetti di doppiaggio e sottotitolazione di opere audiovisive e a esplorare la possibilità di rendere disponibili una varietà di produzioni europee in tutta l'Unione;
14. ricorda che il regolamento sui blocchi geografici consente ai consumatori di accedere a servizi di contenuti online in altri Stati membri se il prestatore di servizi detiene i diritti per i loro territori;
15. invita la Commissione a migliorare il monitoraggio dell'attuazione del regolamento sui blocchi geografici da parte degli Stati membri;
16. riconosce l'importanza dei settori della musica e dell'audiovisivo per l'economia dell'Unione e sottolinea la partecipazione di un gran numero di micro, piccole e medie imprese nella produzione audiovisiva e musicale; sottolinea che, nel valutare la futura legislazione relativa a tali settori, la Commissione dovrebbe garantire che tutte le proposte ne salvaguardino la fattibilità economica, favoriscano la diversità culturale nella produzione di contenuti e promuovano gli investimenti in nuovi contenuti;
17. ritiene che, in sede di elaborazione della legislazione in materia di distribuzione di contenuti audiovisivi, musica e libri elettronici, la Commissione dovrebbe valutare attentamente l'impatto sulla disponibilità e sul prezzo dei contenuti.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	24.10.2023
Esito della votazione finale	+: 11 -: 10 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Pierre Karleskind, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Antonius Manders, Catharina Rinzema, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Andrus Ansip, Estrella Durá Ferrandis, Katrin Langensiepen, Anne-Sophie Pelletier

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS**

11	+
ECR	Raffaele Stancanelli, Kosma Złotowski
NI	Sabrina Pignedoli
PPE	Pascal Arimont, Caterina Chinnici, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Catharina Rinzema

10	-
ID	Gilles Lebreton
PPE	Geoffroy Didier
S&D	Clara Aguilera, Estrella Durá Ferrandis, Ibán García Del Blanco, Maria-Manuel Leitão-Marques, Franco Roberti
The Left	Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Heidi Hautala, Katrin Langensiepen

3	0
ID	Alessandra Basso
Renew	Pierre Karleskind, Adrián Vázquez Lázara

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione	25.10.2023
Esito della votazione finale	+: 33 -: 4 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Maria Grapini, Svenja Hahn, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Geoffroy Didier, Malte Gallée, Claude Gruffat, Catharina Rinzema, Dominik Tarczyński, Stéphanie Yon-Courtin
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Eric Minardi

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

33	+
ECR	Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Catharina Rinzema, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Alex Agius Saliba, Laura Ballarín Cereza, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller
Verts/ALE	Anna Cavazzini, Malte Gallée, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

4	-
ID	Eric Minardi
PPE	Geoffroy Didier
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

3	0
ID	Alessandra Basso
S&D	René Repasi, Christel Schaldemose

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti